

# DL 5/2012 Semplificazione: primo via libera dalla Camera dei Deputati

---

9 Marzo 2012

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, con la questione di fiducia, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 5/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ([DDL 4940/-C](#) - Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l'On. Oriano Giovanelli del Gruppo parlamentare PD e per la Commissione Attività Produttive l'On. Stefano Saglia del Gruppo parlamentare PdL), nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Attività Produttive.

Tra le numerose modifiche - apportate nel corso dell'esame al provvedimento emanato dal Governo - alcune delle quali recepiscono quanto richiesto e auspicato dall'**ANCE** (si veda al riguardo "Interventi Ance" del 27 febbraio 2012), si evidenziano in particolare le seguenti:

- Viene modificato l'art. 10 del provvedimento sui **parcheggi pertinenziali**, con l'introduzione della **possibilità di** cedere i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, **previa espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.**

- Viene disposta **l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva**, da parte delle amministrazioni pubbliche, con le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), **nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.**

- Viene modificato l'art. 53 del provvedimento che disciplina l'approvazione del "**Piano nazionale di edilizia scolastica**", specificando che l'adozione del Piano - a cura del Cipe, su proposta dei Ministeri competenti e previa intesa in Conferenza Unificata - avverrà anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della L 23/1996. Viene, altresì, chiarito che il piano comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziare.

Tra gli interventi previsti per l'attuazione del Piano viene aggiunta **la promozione di contratti di partenariato pubblico privato**, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti).

- Viene modificato l'art. 6 del provvedimento sulla comunicazione di dati per via telematica, prevedendo **l'acquisizione d'ufficio**, da parte delle Pubbliche amministrazioni, della **certificazione antimafia e della certificazione**

**camerale con la dicitura antimafia**, fino a quando non verranno adottati i regolamenti di cui all'articolo 99 del codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011).

- Viene integrato l'art. 21 del provvedimento sulla **responsabilità solidale negli appalti, prevedendo che il committente imprenditore o datore di lavoro, ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo**. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. La relativa eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

- Viene modificato l'art. 3 del provvedimento sulla riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo l'adozione:

-del **programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi** gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale;

-di appositi **piani** per la riduzione degli oneri amministrativi **derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali**;

-del **programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi** e degli oneri regolatori **gravanti su imprese** e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi.

Con apposite norme vengono disciplinate le modalità attuative dei suddetti programmi.

Viene, altresì, previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione **renda comunicazioni alle Camere** sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione dei predetti programmi.

- Viene modificato l'art. 11 del provvedimento sulle semplificazioni in materia di circolazione stradale, con l'introduzione della **disciplina concernente i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore** di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e di quelli fino a 3,5 tonnellate.

- Viene introdotta una norma per **ridurre gli oneri delle comunicazioni correlate alla gestione contabile a carico dei Comuni**. A tal fine, viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono adottate con decreto ministeriale nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni, finalizzate **all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati**, da comunicare a

soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

- Viene modificato l'art. 14 del provvedimento sulle semplificazioni dei **controlli delle imprese**, prevedendo che i regolamenti che il Governo dovrà adottare per razionalizzare, semplificare e coordinare i predetti controlli, saranno emanati su proposta dei Ministeri competenti, **sentite non solo le associazioni imprenditoriali ma anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale**.

Viene, altresì, chiarito che le disposizioni dettate sulla semplificazione dei controlli **non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

- Viene modificato l'art. 23 **sull'autorizzazione unica ambientale per le PMI**, prevedendo che - ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al Dlgs 152/2006 - il regolamento di delegificazione, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sia volto non solo a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI, ma anche a semplificare gli adempimenti amministrativi **degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale**. Resta fermo che tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

- Viene disciplinata l'istituzione della **Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute** (GSSI), al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale. Per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a **6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo** di cui all'articolo 14, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla L 77/2009, e quanto a **6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione** di cui all'articolo 4 del Dlgs 88/2011.

- Viene introdotto il rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, **l'individuazione - che verrà aggiornata con periodicità almeno biennale - delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale**.

- Viene modificato l'art. 47 del provvedimento sull'agenda digitale italiana con l'individuazione degli obiettivi da realizzare tra cui:

-la **realizzazione delle infrastrutture tecnologiche** e immateriali al servizio delle « comunità intelligenti » (smart communities), per soddisfare la crescente

domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

- **utilizzo degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali** al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

- infrastrutturazione per **favorire l'accesso alla rete internet** in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

- individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare **i pagamenti con modalità informatiche** nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

Vengono, inoltre, introdotte apposite disposizioni di semplificazione in materia di: sanità digitale; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; aggiornamento degli indirizzi delle P.A.; istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica.

- Viene modificata la Tabella A del provvedimento contenente l'elenco delle **disposizioni da abrogare**.

Il provvedimento verrà licenziato dall'Aula nella seduta del 12 marzo c.m. per passare, poi, passare alla seconda lettura del Senato

**Testo approvato**